



# Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

N° PAP-01860-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/05/2025 al 09/06/2025

L'incarico della pubblicazione  
GIUSEPPINA TENDARDO

## REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
n.29/2025 del 28/04/2025**

## **CAPO I NORME GENERALI**

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 - Definizione del servizio
- art. 3 – Servizi integrativi trasporti pubblici non di linea
- art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli
- art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- art. 7 - Collaborazione familiare
- art. 8 - Ambiti operativi territoriali
- art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni
- art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- art. 11 - Bando di concorso
- art. 12 - Titoli oggetto di valutazione
- art. 13 - Presentazione delle domande
- art. 14 - Commissione di concorso
- art. 15 - Validità della graduatoria
- art. 16 - Rilascio delle licenze o autorizzazioni
- art. 17 - Inizio del servizio
- art. 18 - Validità della licenza e autorizzazione
- art. 19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- art. 20 - Sostituzione alla guida
- art. 21 - Caratteristiche dei veicoli
- art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di Taxi
- art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C
- art. 24 - Tassametro per il servizio Taxi
- art. 25 - Pubblicità sulle autovetture
- art. 26 - Controllo periodico dei requisiti
- art. 27 - Veicoli di riserva
- art. 28 - Stazionamento Taxi
- art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C
- art. 30 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- art. 31 - Tariffe
- art. 32 - Regolamento del servizio
- art. 33 - Commissione consultiva

### **ILLECITE SANZIONI**

- art. 34 - Sanzioni
- art. 35 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione
- art. 36 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- art. 37 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
- art. 38 - Vigilanza e controllo

## **CAPO II**

- art. 39 - Comportamento e obblighi dei titolari di licenza/ autorizzazione per l'esercizio del servizio Taxi e N.C.C
- art. 40 - Carta dei servizi
- art. 41 - Norma transitoria
- art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

## **CAPO I**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura e servizi di Noleggio con conducente d'autovettura (di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C.").

### **Art. 2 - Definizione del servizio**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. I servizi Taxi e N.C.C., così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel provvedere al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto (così come previsto dall'art.47 comma 2 lettera b - categoria M1 D.L. 285/92 Codice della strada), vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

### **Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea**

Le autovetture in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla Legge Regione Campania n.10 del 22/07/2024.

### **Art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli**

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

### **Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad

autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio, come previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli, sono disciplinati dagli artt.8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nonché dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003 n. 218, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

### **Art. 6 - Forme giuridiche d'esercizio dei servizi**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Pertanto i titolari di licenza o di autorizzazione, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 21/92.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione, precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi suindicati, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Si precisa che in caso di conferimento il soggetto conferente resta sempre titolare della licenza o dell'autorizzazione, entrando a far parte dell'organismo conferitario ai fini dell'esercizio collettivo dell'attività. Pertanto l'organismo conferitario assume la gestione economica dell'attività autorizzata in capo al singolo conferente.
6. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003 n. 218, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

### **Art. 7 - Collaborazione familiare**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile, i titolari di licenza per l'esercizio di Taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari e/o collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

### **Art. 8 - Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza o d'autorizzazione possono eseguire il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 21/92 .
3. Per il servizio N.C.C., esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di Taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio Taxi, possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici .
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 21/92, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione .

### **Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. L'esercizio del servizio Taxi e del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione. Invero, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto, in capo al conducente, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo ;
  - b) essere proprietario, avere o impegnarsi ad avere la disponibilità (entro i termini previsti all'art.17 comma 1 del presente regolamento) , in leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio ;
  - c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti , anche in altri comuni;
  - d) non essere titolare di licenza Taxi ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., fatto salvo il diritto al cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente .
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
  3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.
  4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere il rilascio di dichiarazioni od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

#### **Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dall'amministrazione comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano o che si impegnino ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, potendo gestirle in forma singola o associata.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi, si procede con l'indizione di pubblico concorso, salvo l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso è di competenza del Dirigente del settore di competenza, che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che ha individuato gli organici.

#### **Art. 11 - Bando di concorso**

Il bando di pubblico concorso, al fine del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni che si intendono rilasciare;
- b) i requisiti e le condizioni per la partecipazione al concorso;
- c) le modalità per il rilascio dei titoli;

- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da allegare;
- e) i titoli utili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- f) Il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) Il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) Eventuali materie di esame.

### **Art.12 - Titoli oggetto di valutazione**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso in capo al conducente dei requisiti indicati all'art.9 del presente Regolamento. Saranno altresì valutati i titoli che seguono, ai quali verrà attribuito un punteggio complessivo di 40 punti:
  - a) anzianità di presenza operativa nel settore, nella qualità di titolare/ socio d'azienda /dipendente;
  - b) avere esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per il medesimo periodo;
  - c) titolo di studio posseduto;
  - d) conoscenza documentata di una o più lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
  - e) numero di posti all'interno dell'autovettura da adibire al servizio;
  - f) classe ambientale del veicolo;
  - g) conoscenza documentata delle tecniche di primo soccorso e corso antincendio;
  - h) possesso di certificazione informatica;
  - i) promozione dell'imprenditoria giovanile;
  - j) residenza del conducente nel Comune di Afragola;
  - k) per le società, sede legale nel Comune di Afragola.
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti, in aggiunta al punteggio relativo alla valutazione della prova selettiva.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale lo stato di famiglia con presenza di minori ed handicap.
4. Ad ulteriore parità, l'autorizzazione o la licenza verrà assegnata al candidato più giovane d'età.
5. Infine, si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati.

### **Art. 13 - Presentazione delle domande**

1. Le domande per la partecipazione al concorso, al fine dell'assegnazione della licenza Taxi e dell'autorizzazione N.C.C., devono presentarsi, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al competente ufficio comunale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, nonché il possesso dei titoli valutabili, così come indicati nel precedente articolo.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio medesimo.

#### **Art. 14 - Commissione di concorso**

1. La commissione di concorso, costituita da tre membri, ovvero il Dirigente del Settore competente e due esperti del settore, è nominata dalla Giunta Comunale.
2. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da personale non dirigenziale afferente all'amministrazione che ha bandito il concorso, in possesso di laurea.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

#### **Art. 15 - Validità della graduatoria**

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data d'approvazione.
2. I posti d'organico che s'intendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

#### **Art. 16 - Rilascio della licenza o autorizzazione**

1. L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

#### **Art. 17 - Inizio del servizio**

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento d'attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio, l'assegnatario della licenza taxi deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.

### **Art. 18 - Validità della licenza o autorizzazione**

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

### **Art. 19 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione**

1. In conformità all'art. 9 della legge n. 21/92 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

### **Art. 20 - Sostituzione alla guida**

1. L'art. 10 della legge n. 21/92 prevede che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. In caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono mantenerne la titolarità a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

### **Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli**

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

### **Art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi**

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 21, l'autoveicolo taxi deve:
  - d) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'articolo 24 del presente regolamento;
  - e) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale devono essere esposte in modo visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese, spagnolo, francese e tedesco;
  - f) essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
  - g) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile, il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente;
  - h) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale luminoso con la dicitura TAXI;
  - i) esporre in caso di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
  - j) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico".
2. Le vetture possono essere dotate d'attrezzatura telematica per telefonate a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli artt. 21, 22, 23, 24 e 27 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

#### **Art. 23 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.**

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 21 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio". Deve essere inoltre dotato di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

#### **Art. 24 - Tassametro per il servizio taxi**

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi attivando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
  - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta, l'inserimento d'altre tariffe;
  - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
  - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato, non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
  - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso d'avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente d'ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con opposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

### **Art. 25 - Pubblicità sulle autovetture**

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e agevolazioni tariffarie devono essere effettuati con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 26 - Controllo periodico dei requisiti**

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare, per i titolari di licenza o di autorizzazione, un controllo periodico dei requisiti con cadenza quinquennale. Tuttavia sarà possibile lo svolgimento di controlli anteriori a tale scadenza in casi eccezionali o di presunte anomalie o eventuali segnalazioni.

### **Art. 27 - Veicoli di riserva**

1. Su richiesta dei titolari di licenza di taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n. 21/92, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida, è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia assegnato un veicolo di riserva.

### **Art. 28 - Stazionamenti taxi**

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuate da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole, secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine d'arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica e di circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

### **Art. 29 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.**

1. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.
2. La rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto, purché ben delimitato ed in disponibilità esclusiva, a qualsiasi titolo giuridico, o presso un'autorimessa autorizzata con posto assegnato, almeno annuale. Sede operativa e rimessa possono essere identificate nello stesso luogo, purché sia ben delimitato.

### **Art. 30 - Trasporto soggetti portatori handicap**

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
3. I titolari di licenza taxi o d'autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n.118 e del regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

### **Art. 31 - Tariffe**

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e in via residuale contanti.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo inizia la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.

7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge n. 21/92, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
8. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 33, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.  
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
9. Le organizzazioni economiche previste dall'articolo 7 della legge n. 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedono variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

### **Art. 32 - Regolamento del servizio**

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi d'emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

### **Art. 33 - Commissione consultiva**

#### **Composizione e nomina**

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio la cui composizione numerica è in funzione degli organici dei servizi del territorio, fino ad un massimo di cinque membri, così distinti :
  - a) fino ad un massimo di due esperti del settore, designati dal Sindaco, uno dei quali con funzione di Presidente;
  - b) fino ad un massimo di due rappresentanti di settore taxi, più un sostituto;
  - c) fino ad un massimo di due del settore noleggio designati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, più un sostituto;
  - d) fino ad un massimo di due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di Handicap operanti in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti dalla Giunta Comunale, più un sostituto.
2. Qualora le associazioni di cui alle lettere b), c) e d) non provvedono alla designazione dei propri rappresentanti entro 60 giorni provvederà il Comune alla loro scelta.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente comunale.
4. La commissione avrà la durata di tre anni e potrà essere riconfermata.

5. Le sedute della commissione sono convocate dal presidente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di convocazione.
6. La commissione è convocata almeno due volte l'anno salvo richiesta di almeno i due terzi dei componenti per i quali il presidente è tenuto a convocare la commissione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. La commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti per deliberare sugli argomenti all'ODG.
8. Alcun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
9. Il segretario della commissione redigerà il verbale della seduta.

## **ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 34 - Sanzioni**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, ai sensi dell'art. 11-bis della legge n. 21/92 l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge stessa, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21/92 alla quarta inosservanza.

### **Art. 35 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione**

Il Comune dispone la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 19 del presente regolamento.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC.

### **Art. 36 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC.

### **Art. 37 - Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza**

Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

### **Art. 38 - Vigilanza e controllo**

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e NCC compete al Comune, che vi provvede attraverso la polizia locale, nonché gli ufficiali e agenti della polizia di stato di cui all'art. 13 L. n. 689 /81.

## **CAPO II**

### **Art. 39 – Comportamento e obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C**

1. Nell'esercizio della propria attività, il titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, oltre alle prescrizioni dettate all'art. 11 della legge n. 21/92, hanno l'obbligo di:
  - a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
  - b) avere a bordo il tariffario autorizzato e predisposto dal Comune di Afragola a disposizione dell'utenza, esposto in modo ben visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché in forma leggibile in lingua italiana, francese, inglese, tedesca;
  - c) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - d) attenersi alle disposizioni che possono venire loro impartite dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica;
  - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - f) eseguire la propria attività nei turni stabiliti;
  - g) rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - i) richiedere la opportuna ed immediata sostituzione con altro taxi nei casi di avaria sopravvenuta durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente;
  - j) controllare, sempre, a fine corsa, che l'utente non abbia dimenticato nessun oggetto all'interno del veicolo, restituire immediatamente o, ove ciò non fosse possibile, depositare, entro 24 ore, presso il competente Ufficio comunale, gli eventuali oggetti smarriti o dimenticati dagli utenti a bordo dell'autovettura. In mancanza di tutto ciò il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
  - k) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;

- l)** mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
  - m)** porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;
  - n)** rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa, se richiesto, il documento senza rilevanza fiscale comprovante l'effettuazione della corsa, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio Comunale;
  - o)** aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
  - p)** essere provvisti di una guida della città rilasciata dal Comune di Afragola;
  - q)** fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
  - r)** indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - s)** comunicare, all'ufficio comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
  - t)** informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all' approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato:
- a)** seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente, o per accertati problemi di viabilità, percorsi alternativi, tipo tangenziale il cui costo sarà a carico del cliente stesso;
  - b)** far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per il servizio di taxi collettivi);
  - c)** portare animali propri in vettura;
  - d)** interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - e)** richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata degli eventuali supplementi;
  - f)** rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
  - g)** rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida. Per i predetti supporti non dovrà essere chiesto alcun supplemento;
  - h)** tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
  - i)** fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
  - j)** fumare durante la corsa e consentirlo agli utenti;
  - k)** consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
  - l)** iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
  - m)** sostare a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati.
3. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto al precedente comma 1 lett. **a), c), d), h), j), l), n), q), r), s), t)** ed inoltre ha l'obbligo di

rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio e riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. **b), c), d), f), g), h), i), j) k).**

4. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati al Servizio comunale competente entro e non oltre il termine di cinque giorni anche a mezzo fax.

5. Quando l'esercizio dell'attività di tassista o noleggiatore è esercitata in aree – pur se in ambito cittadino – di pertinenza non comunale, gli stessi sono tenuti anche al rispetto delle norme e delle disposizioni emanate dall'Ente gestore dell'area stessa.

6. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a. fumare e/o mangiare in vettura;
- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista tutte le misure utili per evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, o pretendere che il trasporto di animali e cose, venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art. 40 - Carta dei servizi**

L'Amministrazione comunale promuove l'adozione, da parte delle organizzazioni di categoria del settore, di una Carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 41 - Norma transitoria**

Relativamente ai trasporti per la scuola dell'obbligo e portatori di handicap, potranno essere rilasciate le specifiche autorizzazioni ad imprese già munite di licenza di taxi o di N.C.C. mediante autovettura a basso impatto ambientale ( GPL - Metano - Elettrico), previste dalle norme sui servizi atipici e secondo le prescrizioni disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31/01/1997 (GU n. 48 del 27/02/1977) e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 841 del 23/02/2001 - per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e per disabili. Tali autorizzazioni sono destinate al solo ed esclusivo trasporto scolastico e dei portatori di handicap ed hanno validità annuale. Pertanto, non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico. Le imprese che ne fanno richiesta, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi del settore. Inoltre il conducente di tali veicoli deve essere in possesso, oltre dell'abilitazione alla guida, anche dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

#### **Art. 42 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il Regolamento Comunale relativo alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D. Lgs n. 285/1992, Legge Quadro n. 218/2003, Legge Regione Campania n. 10/2024, nonché dalle altre leggi e regolamenti nazionali e regionali, per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.